



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

**LA RESPONSABILITA'
INTERNAZIONALE DELLO STATO:
CONTENUTO E ATTUAZIONE**

PARTE II: CONTENUTO DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO

CAPITOLO I – PRINCIPI GENERALE

Dalla commissione di un illecito internazionale deriva l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico tra lo Stato autore dell'illecito, cui incombono nuovi obblighi, e lo Stato leso, cui si attribuiscono nuovi diritti.

Articolo 28 - Conseguenze giuridiche di un atto internazionalmente illecito

La responsabilità internazionale di uno Stato che deriva da un atto internazionalmente illecito comporta le seguenti conseguenze giuridiche:

- i) Permanenze del dovere di rispetto dell'obbligo (art. 29);
- ii) Cessazione dell'illecito (in caso di violazioni continuative)* e garanzie di non ripetizione (art. 30);
- iii) Riparazione integrale del pregiudizio (danno materiale e morale) causato (art. 31).

*a titolo di esempio, il sequestro del personale diplomatico nell'ambasciata di Teheran.

LA RIPARAZIONE DEL PREGIUDIZIO

Articolo 34 - Forme di riparazione

La riparazione integrale del pregiudizio causato da un atto internazionalmente illecito sarà effettuata, singolarmente o in combinazione, nella forma della:

- i) Restituzione,
- ii) Risarcimento,
- iii) Soddisfazione.

LA RIPARAZIONE DEL PREGIUDIZIO

La Corte permanente di giustizia internazionale ha chiarito che la riparazione deve compensare tutte le conseguenze del fatto illecito e ristabilire lo stato di cose che sarebbe verosimilmente esistito se il fatto non fosse stato commesso (caso della Fabbrica di Chorzów).

Articolo 35 - Restituzione

La restituzione è una forma di riparazione in forma specifica, serve ad eliminare le conseguenze dell'illecito, ove ciò sia possibile (es. restituzione dell'importo di dazi doganali).

Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di procedere alla restituzione, cioè a ristabilire la situazione che esisteva prima che l'illecito fosse commesso se e nella misura in cui:

- a) Non sia materialmente impossibile. Ad esempio a causa di un'impossibilità fisica.*
- b) Non comporti un onere sproporzionato rispetto al beneficio a paragone di quello che deriverebbe dal risarcimento.*

Restituzione

Caso Avena (Messico c. Stati Uniti) – revisione delle sentenze: procedimenti penali a favore dei cittadini messicani condannati e privati dell'assistenza consolare dagli USA.

Caso Germania c Italia – revocazione/revisione delle sentenze laddove il giudice abbia esercitato la propria giurisdizione in violazione delle norme sull'immunità.

Articolo 36 - Risarcimento

Si tratta di una forma di riparazione per equivalente.

“1. Lo Stato responsabile di un atto internazionalmente illecito ha l’obbligo di risarcire il danno causato da tale atto nella misura in cui il danno non è riparato attraverso la restituzione.

2. Il risarcimento coprirà ogni danno suscettibile di valutazione economica ivi compreso il mancato guadagno nella misura in cui sia determinato”.

Ha un ruolo maggiore nelle espropriazioni, mentre in caso di nazionalizzazioni si ricorre spesso ai c.d. *lump sum agreements*.

Articolo 37 – Soddisfazione

“1. Lo Stato responsabile dell’atto internazionalmente illecito ha l’obbligo di fornire soddisfazione per il pregiudizio causato dall’atto nella misura in cui non può essere riparato mediante restituzione o risarcimento.

2. La soddisfazione può consistere nel riconoscimento di violazione, una manifestazione di rincrescimento, la presentazione di scuse o altra modalità adeguata”.

La soddisfazione non può essere sproporzionata rispetto al pregiudizio subito e non può assumere una modalità umiliante per lo Stato responsabile.

Articolo 33 Portata degli obblighi internazionali stabiliti nella presente parte

*“1. Gli obblighi dello Stato responsabile stabiliti dalla presente parte possono esser **dovuti nei confronti di un altro Stato o di più Stati, o della comunità internazionale nel suo complesso, a seconda della natura e del contenuto dell’obbligo internazionale e delle circostanze della violazione.***

2. La presente parte non pregiudica alcun diritto che la responsabilità internazionale di uno Stato può far sorgere direttamente a favore di una persona o di un ente diverso da uno Stato”.

Portata degli obblighi internazionali nascenti dalla commissione di un atto illecito

A seconda della natura e del contenuto dell'obbligo internazionale e delle circostanze della violazione, gli obblighi dello Stato nascenti dalla commissione di un atto illecito possono essere dovuti nei confronti:

- i) di un altro Stato (OBBLIGHI BILATERALI);
- ii) di più Stati (OBBLIGHI SOLIDALI);
- iii) della comunità internazionale nel suo complesso (OBBLIGHI INTEGRALI).

RESPONSABILITÀ E VIOLAZIONE DI OBBLIGHI BILATERALI

REGIME ORDINARIO DI RESPONSABILITÀ
in ragione della struttura bilaterale del rapporto di responsabilità.

Alla responsabilità ordinaria non fa seguito uno strumento istituzionale di garanzia, ma la reazione è rimessa allo Stato leso attraverso le contromisure.

RESPONSABILITÀ E VIOLAZIONE DI OBBLIGHI SOLIDALI

La violazione di obblighi solidali consente a tutti gli Stati di chiedere il rispetto degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità, ovvero:

- cessazione dell'illecito
- garanzia di non ripetizione e
- riparazione in favore dello Stato leso o dei beneficiari dell'obbligo violato (art. 48).

RESPONSABILITÀ E VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INTEGRALI

REGIME SPECIALE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA, discende dalla violazione di norme poste a tutela di valori fondamentali/interessi essenziali della comunità internazionale nel suo insieme.

Sussistono profonde divergenze circa le condizioni e il contenuto del regime di responsabilità aggravata.

Dà vita ad un rapporto collettivo di responsabilità, solo in parte istituzionalizzato.

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA – VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INTEGRALI

I CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI
ILLECITI PIÙ GRAVI POGGIANO SULLA
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI COGENTI, norme
imperative del diritto internazionale

Il regime di responsabilità aggravata si applica in caso
di violazione di obblighi integrali – dovuti nei
confronti della Comunità internazionale nel suo
complesso (art. 33 iii)

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

L'attuale versione del progetto di articoli mantiene l'idea:

- a) **che sussiste una categoria di illeciti di natura diversa da quelli ordinari (art. 40).**
- b) **che dalla commissione di illeciti di particolare gravità debbano conseguire conseguenze specifiche (art. 41), consistenti:**
 1. **nell'imposizione di obblighi aggiuntivi** rispetto a quelli discendenti da altri illeciti;
 2. **posti a carico di Stati diversi** dall'autore dell'illecito.

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

Art. 40 - Applicazione del presente capitolo

- 1. Il presente capitolo si applica alla responsabilità internazionale che discende da una violazione **grave** da parte dello Stato di un obbligo derivante da una **norma imperativa** del diritto internazionale generale.*
- 2. Una violazione di un obbligo di tal genere è **grave** se implica da parte dello Stato responsabile una violazione evidente e **sistematica** del dovere di adempiere l'obbligo.*

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

Art. 41 – Conseguenze particolari di una violazione grave di un obbligo ai sensi del presente capitolo

- 1. Gli Stati devono **cooperare per porre fine con mezzi leciti** ad ogni violazione grave ai sensi dell'art. 40.*
- 2. Nessuno Stato **riconoscerà come legittima** una situazione creata attraverso una violazione grave ai sensi dell'articolo 40, **né presterà aiuto o assistenza** nel mantenere tale situazione.*
- 3. Questo articolo non reca pregiudizio alle altre conseguenze previste nella presente parte e alle ulteriori conseguenze che una violazione, cui si applica il presente capitolo, può comportare ai sensi del diritto internazionale.*

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

NB. Non è previsto il ricorso all'uso della forza nell'ambito del sistema di sicurezza collettiva **in caso di violazione obblighi di *jus cogens* diversi dal divieto di uso della forza.**

Tuttavia ciò non esclude, ai sensi del comma 3, che lo Stato responsabile sia chiamato a riparare l'obbligo violato, né esclude le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto dell'uso della forza ai sensi del capitolo VII della carta ONU.

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

Conseguenze della violazione di norme imperative:

- 1) Riparazione in capo allo Stato responsabile;
- 2) Ulteriori obblighi in capo ad altri Stati
 - a. Cooperare per porre termine alla violazione
 - b. Disconoscere gli effetti della violazione
 - c. Non fornire aiuto o assistenza allo Stato responsabile
- 3) Possibilità da parte degli altri Stati di chiedere la cessazione e riparazione in favore dello Stato leso o dei beneficiari dell'obbligo violato (articolo 48).

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

ART. 48 – Invocazione della responsabilità da parte di uno Stato diverso da quello leso per ottenere:

- Cessazione;
- Garanzie di non ripetizione;
- Adempimento della riparazione

ART. 54: misure lecite, diverse da contromisure. Prese da Stati diversi dallo Stato leso.